

**POLIZZA PER L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE
A FAVORE DELLA FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA**

**CAPITOLATO TECNICO
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA**

CIG: B36FB1A5CE

SOMMARIO

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	4
<i>Art. 1 Durata e decorrenza della polizza</i>	<i>4</i>
<i>Art. 2 Obblighi della Contraente</i>	<i>4</i>
<i>Art. 3 Foro competente - clausola arbitrale</i>	<i>4</i>
<i>Art. 4 Clausola Broker</i>	<i>4</i>
<i>Art. 5 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio</i>	<i>5</i>
<i>Art. 6 Aggravamento del rischio</i>	<i>5</i>
<i>Art. 7 Diminuzione del rischio</i>	<i>5</i>
<i>Art. 8 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia</i>	<i>5</i>
<i>Art. 9 – Altre assicurazioni</i>	<i>5</i>
<i>Art. 10 - Forma delle comunicazioni</i>	<i>5</i>
<i>Art. 11 Oneri fiscali</i>	<i>6</i>
<i>Art. 12 Modifiche dell'Assicurazione</i>	<i>6</i>
<i>Art. 13 Rinvio alle norme di legge</i>	<i>6</i>
<i>Art. 14 Interpretazione del Contratto</i>	<i>6</i>
<i>Art. 15 Rescissione del contratto</i>	<i>6</i>
<i>Art. 16 Foro competente</i>	<i>6</i>
<i>Art. 18 Dichiarazioni della Società</i>	<i>6</i>
<i>Art. 19 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte</i>	<i>6</i>
SEZIONE PREMI	13

DEFINIZIONI

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione ovvero l'ACI Automobile Club d'Italia.

Indennizzo

La somma dovuta dall'Assicuratore.

Massimale - Limite di indennizzo

La somma massima dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro.

Periodo di assicurazione

Il periodo pari od inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale dell'assicurazione.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dalla Contraente agli Assicuratori.

Rischio

La probabilità che si verifichi un sinistro.

Sanzione amministrativa

La sanzione prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale.

Sinistro

L'esigenza di tutela legale, ovvero il momento nel quale l'Assicurato riceve:

- una notificazione o un atto o una comunicazione scritta relativi all'avvio di una procedura giudiziaria a suo carico;
- una qualsiasi comunicazione scritta, anche in via stragiudiziale, nella quale viene sostenuta una qualsivoglia responsabilità di un Assicurato;

Società di assicurazione - Assicuratore

L'impresa, il gruppo di imprese o il soggetto che presta l'assicurazione.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Tra la **AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA (ACI)** e la **SOCIETA' AFFIDATARIA DEL SERVIZIO** designate per brevità nel testo che segue rispettivamente con le parole **Contraente** e **Società**, viene stipulata la seguente polizza per la Tutela Legale a favore dei soggetti appresso specificati della Federazione Sportiva Nazionale A.C.I..

Art. 1 Durata e decorrenza della polizza

La presente Polizza viene stipulata per la durata di anni quattro, con inizio dalle ore 24.00 del 31 dicembre 2024 e termina alle ore 24.00 del 31 dicembre 2028, salvo la possibilità per le Parti di rescindibilità dopo la seconda scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di almeno 90 giorni.

Art. 2 Obblighi della Contraente

L'ACI si impegna a comunicare alla Società tutte le modifiche delle norme federali ed ogni altra circostanza che comporti una variazione od un aggravamento del rischio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1898 del Codice Civile, riservandosi in ogni caso la Società la facoltà di recedere dall'accordo.

Art. 3 Foro competente

Per le controversie tra Contraente e Società è competente in via esclusiva il foro di Roma.

Art. 4 Clausola Broker

Il Contraente dichiara e la Società prende atto che per la stipula del presente contratto non ci si avvale dell'intermediario assicurativo (Broker).

Art. 5 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

Art. 6 Aggravamento del rischio

La Contraente e/o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile

Art. 7 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione della Contraente, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento delle rate di premio così come indicato in polizza.

In deroga a quanto stabilito al primo comma, le parti convengono che l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31 dicembre 2021, anche se la prima rata di premio non è stata pagata.

Per il pagamento delle rate previste è concesso il termine di rispetto di 60 giorni.

Trascorso tale termine, senza che la Contraente abbia provveduto al pagamento, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore dalle ore 24,00 del giorno in cui il pagamento del premio verrà effettuato, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

L'assicurazione vale pregiudizialmente, solo nei riguardi di quei soggetti che, ai sensi della legge, dello Statuto e dei Regolamenti dell'ACI, posseggano tutti i requisiti necessari per svolgere le loro funzioni, ottenere il tesseramento ed appartengano ad Associazioni o ad altri organismi regolarmente affiliati alla Contraente, o facenti parte della stessa, e concerne esclusivamente l'attività sportiva, o collegata alla medesima, autorizzata e controllata dalla Contraente..

Art. 9 – Altre assicurazioni

La Contraente è esonerata dall'obbligo di comunicare l'esistenza di altri contratti assicurativi stipulati per gli stessi rischi oggetto della presente assicurazione.

Tuttavia rimane a carico della Contraente l'obbligo, in caso di sinistro, di darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuta a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Per tutto quanto non altrimenti regolato, valgono le norme di cui all'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 10 - Forma delle comunicazioni

Qualsiasi comunicazione deve essere inoltrata per iscritto e trasmessa all'altra Parte a mezzo di lettera raccomandata, telefax, telegramma o posta elettronica.

Art. 11 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

Art. 12 Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 13 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti.

Art. 14 Interpretazione del Contratto

In caso di eventuali controversie sull'interpretazione delle clausole del presente contratto, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato.

Art. 15 Rescissione del contratto

La Società può recedere dal contratto di assicurazione esclusivamente secondo quanto stabilito al precedente Articolo 1 *"Durata e decorrenza della Polizza"*.

Art. 16 Foro competente

Per ogni controversia inerente questo contratto il foro competente sarà quello di residenza o domicilio dell'Assicurato.

Art. 17 - Coassicurazione e delega

Nel caso la presente assicurazione sia ripartita per quote fra le Società indicate nel riparto del premio, in caso di sinistro la Società Delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione, anche in nome e per conto delle Società coassicuratrici, salvo il diritto della Delegataria di ripetere le somme liquidate in proporzione alle quote detenute dalle Società coassicuratrici, così come definite nel riparto.

Art. 18 Dichiarazioni della Società

La Società dichiara di avere preso conoscenza di ogni circostanza che influisca sulla valutazione del rischio, anche indipendentemente dalle dichiarazioni della Contraente e/o Assicurato.

Art. 19 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

Art. 20 Estensione territoriale

La garanzia è prestata per eventi verificatisi in Italia, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino ed negli altri Paesi aderenti alla F.I.A..

L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale, determinate da fatti verificatisi nei paesi della Unione Europea, in Svizzera ed negli altri Paesi aderenti alla F.I.A..

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA TUTELA LEGALE

21 – Oggetto dell'assicurazione

Premesso che l'Automobile Club d'Italia è titolare sul territorio italiano del potere sportivo automobilistico sulla base della delega rilasciata dalla F.I.A. (Fédération Internationale de l'Automobile) e, nella sua qualità di Federazione Nazionale per lo Sport Automobilistico (riconosciuta dal CONI), esercita il potere sportivo attraverso la Direzione per lo Sport Automobilistico e Relazioni Internazionali che, per il raggiungimento dei propri obiettivi, svolge un'ampia serie di attività, quali, ad esempio:

- organizza gli eventi internazionali iscritti al calendario F.I.A.;
- assiste ed associa gli sportivi automobilistici ;
- promuove ed autorizza le attività sportive svolte dagli organizzatori compresa l'attività di rilascio del permesso di organizzazione per lo svolgimento delle competizioni (artt.54-56 RSN), la predisposizione del calendario sportivo nazionale e di omologazione dei risultati delle gare e manifestazioni sportive automobilistiche in genere;
- stabilisce le normative tecnico - sportive;
- provvede al reclutamento ed alla formazione degli ufficiali di gara ed alla loro designazione per il controllo delle competizioni;
- esercita, attraverso i suoi organi di giustizia sportiva, il potere disciplinare;
- cura l'approvazione dei percorsi di gara e l'omologazione del materiale tecnico da impiegare nelle gare automobilistiche;
- rappresenta presso gli Organismi Sportivi internazionali lo sport automobilistico italiano (compresa la citata F.I.A.);
- assicura la formazione e l'avviamento dei giovani piloti all'attività agonistica.

Tutto ciò premesso,

la Società assicura il rimborso delle spese peritali, legali, extragiudiziali e giudiziali per la difesa dell'Assicurato, inteso come i soggetti appresso specificati all'art.23 ivi compresi quelli che partecipano o sono comunque legati alle manifestazioni ed attività sportive organizzate da soggetti titolari di licenza sportiva autorizzate e/o iscritte al calendario sportivo nazionale di A.C.I. ed a quelle organizzate da A.C.I. ed iscritte al calendario F.I.A., in ogni stato e grado di giudizio.

La Società tiene inoltre indenne l'Assicurato da tutti i costi ed onorari di procedure avanti l'Autorità Giudiziaria o procedure arbitrali qualora l'Assicurato stesso sia chiamato in giudizio per pretese di risarcimento del danno in forza di norme sulla responsabilità civile, nonché le spese di difesa in procedimenti per illeciti amministrativi.

La garanzia assicurativa comprende, infine, le spese di difesa in procedimenti penali – delitti e contravvenzioni – ed è operante anche nella fase delle indagini preliminari, prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

22 - Spese assicurate

Fino alla concorrenza dei massimali previsti al successivo art. 26 – “Massimali”, la Società assume a proprio carico i seguenti costi, in quanto connessi ad atti od omissioni relativi allo svolgimento dell'attività dichiarata, come specificate agli artt.21 e 23 del presente capitolato, ed in quanto necessari alla tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti degli Assicurati:

- difesa in procedimenti penali, per delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi quelli derivanti dalla circolazione stradale, purché conseguenti ad incidente. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
- Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, purché l'Assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o vi sia stata derubricazione del reato da doloso a colposo (art.530 comma 1, Codice di Procedura Penale); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società rimborserà le spese di difesa

sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Tale prestazione opera in deroga al punto 5) del successivo art.24) – “Esclusioni”.

- Difesa in procedimenti di responsabilità per danni di natura extracontrattuale cagionati a terzi o subiti in conseguenza di fatti illeciti di terzi, ivi compresi il recupero danni conseguenti alla circolazione di veicoli, durante lo svolgimento dell'attività autorizzata dalla Contraente.
 - Duplice difesa penale da parte di un legale, liberamente scelto dall'Assicurato, in affiancamento a quello eventualmente incaricato dalla Società che presta la garanzia di “Responsabilità Civile”.
 - Spese legali di dissequestro del veicolo.
 - Spese legali di dissequestro patente a seguito di incidente.
- La garanzia copre anche tutte le spese necessarie per:
- intervento dei periti d'ufficio o dell'Assicurato;
 - informatori/investigatori incaricati;
 - i compensi e le spese liquidate a favore dei consulenti tecnici nominati dal giudice e posti a carico dell'Assicurato;
 - le spese giudiziali nonché le spese di soccombenza liquidate a favore della controparte o ad essa eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata dalla Società;
 - la registrazione di atti giudiziari, entro il limite previsto dall'art.13 D.P.R. 115/2002 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - la notificazione di atti nonché i costi relativi al procedimento di esecuzione forzata, con il numero massimo di tre tentativi;
 - le spese giudiziarie previste dall'art.535 del Codice di Procedura Penale nonché tutte le altre spese inerenti la sentenza quali spese di registrazione in caso di soccombenza e marche e bolli per la copia integrale della stessa.

23 – Soggetti assicurati

Rivestono la qualifica di Assicurato nella presente assicurazione:

- Componenti Organi e Organismi Sportivi dell' ACI, ovvero:
- Organi di gestione : Presidente, Segretario e suoi diretti collaboratori, Membri Giunta Sportiva, Membri Consiglio Sportivo Nazionale.
- Organismi tecnici e consultivi: Membri delle Commissioni per Settori Attività Sportiva, Membri del Gruppo Ufficiali di Gara, Membri Gruppi di lavoro permanenti, Membri Gruppi di lavoro temporanei.
- Organismi territoriali : Delegazioni Regionali (Presidenti dei comitati, Fiduciari, Referenti karting).
- Organi di giustizia come previsti dal Regolamento della Giustizia : membri del Giudice Sportivo, del Tribunale Federale Nazionale, Corte Sportiva d'appello, Corte Federale d'appello, della Procura Federale, dei Collegi Arbitrali Sportivi di cui al titolo XX del Regolamento Nazionale Sportivo.
- Ufficiali di gara Auto, Karting, Automodellismo Dinamico, Esport come previsti dai capitoli XVII e XVIII Regolamento Nazionale Sportivo.
- Segretari delle Commissioni Sportive per l'attività di istruttoria delle pratiche relative al rilascio del permesso di organizzazione (Art.56 RSN)
- Istruttori Federali, Delegati Allestimento Percorso, Ispettori e delegati sicurezza pista e percorsi.

24 – Esclusioni

La garanzia non è operante:

- 1) per fatti che traggano origine dall'attività di organizzazione da parte di soggetti diversi dal Contraente, dagli Organizzatori di gare o dall'Assicurato, di gare, competizioni e manifestazioni sportive, comprese le relative prove purchè autorizzate dalla Federazione anche se non iscritte al calendario sportivo nazionale o internazionale;
- 2) se il fatto che ha dato origine al procedimento giudiziario non è connesso al servizio, alle mansioni o all'incarico cui è adibito l'Assicurato;
- 3) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere, nonché per pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive se non derivanti dall'attività sportiva;

- 4) per vertenze nelle quali, con sentenza passata in giudicato, l'Assicurato abbia agito con dolo;
- 5) per controversie nei confronti della Società;
- 6) nel caso di guida di veicoli, di proprietà della Contraente o dell'Assicurato, da parte di persone non abilitate o in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata comminata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii.;
- 7) per eventi causati da esplosione o emanazione di calore provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 8) per fatti non accidentali relativi all'inquinamento dell'ambiente;
- 9) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale.

25 - Retroattività della garanzia

La garanzia è valida per le imputazioni penali nonché per resistere a pretese di risarcimento del danno per fatti avvenuti fino a 2 (due) anni prima del perfezionamento della presente assicurazione, purché detti fatti non abbiano prodotto all'atto della stipula del presente contratto, imputazioni penali e/o pretese risarcitorie.

E' altresì valida per eventuali le imputazioni penali nonché per resistere a pretese di risarcimento del danno intervenute fino a sei mesi dopo la cessazione della carica o incarico.

26 - Massimali

La garanzia di cui alla presente assicurazione viene prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

- € 100.000,00 (centomila/00) per vertenza, con il massimo di
- € 400.000,00 (quattrocentomila/00) per anno assicurativo, qualsiasi sia il numero delle vertenze denunciate.

27 - Calcolo del premio annuo lordo

Premesso che il premio è calcolato sulla base dei tesserati assicurati, si conviene fra le Parti che il premio lordo unitario per singolo Assicurato è fissato in euro (€)

Per quanto sopra, il premio annuo lordo iniziale viene calcolato sulla base del numero di Assicurati preventivamente dichiarato dalla Contraente e, più precisamente:

Numero di Assicurati preventivamente dichiarato	18.386
Premio lordo unitario per Assicurato	€
Totale premio lordo iniziale	€

- Pertanto il premio annuo lordo iniziale suesposto costituisce il premio anticipato dovuto alla Società, fermo il disposto del successivo art.28) – "Regolazione del premio e norme relative al calcolo della regolazione del premio".
- Il premio annuo lordo è frazionato in rate semestrali con scadenze rispettivamente al 31/12, 30/06 di ogni anno.
- Il pagamento delle rate di premio è regolato dall'art. 8) – "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia" delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

28 - Regolazione del premio e norme relative al calcolo della regolazione del premio

Il premio della presente assicurazione, convenuto in base ad elementi di rischio variabili come meglio specificato nel precedente art.27) – "Calcolo del premio annuo lordo", viene anticipato in via provvisoria in base al conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ogni periodo assicurativo annuo – o della minore durata del contratto – sulla base del relativo consuntivo.

A tale scopo, entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo o della minore durata del contratto, la Contraente è tenuta a comunicare alla Società i dati necessari, cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Tale dichiarazione è effettuata anche ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1898 del Codice Civile.

In base a tale dichiarazione la Società provvederà ad emettere apposita appendice di regolazione premio.

L'eventuale differenza attiva o passiva della stessa, dovrà essere così regolata:

- in caso di differenza attiva, la Contraente è tenuta al pagamento del relativo premio entro i 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento dei documenti di cui sopra;
- in caso di differenza passiva, la Società provvederà alla restituzione del relativo premio, al netto delle imposte, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione delle variazioni avvenute da parte della Contraente.

Qualora la Contraente non effettui nei termini prescritti la comunicazione dei dati in questione, ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva, e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente per il recupero del premio o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se la Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società - fermo il suo diritto di agire giudizialmente - non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali la Contraente è tenuta a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

29 – Obblighi in caso di sinistro

La Contraente o l'Assicurato devono inviare tempestivamente alla Società comunicazione del sinistro, allegando tutta la documentazione necessaria.

In ogni caso la denuncia deve sempre rispettare il termine prescrizione di cui al II° comma dell'art. 2952 Codice Civile.

Nel caso il sinistro denunciato risultasse escluso dalle garanzie prestate con la presente assicurazione, la Società deve darne comunicazione all'Assicurato ed alla Contraente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'avviso di sinistro stesso.

30 - Libera scelta del professionista

Contemporaneamente alla denuncia di sinistro o comunque, entro 15 giorni dalla nomina dello stesso, l'Assicurato ha il diritto di indicare alla Società il legale, perito e/o tecnico al quale ha intenzione di affidare la tutela dei propri interessi, segnalandone il nominativo alla Società.

Qualora il professionista designato dall'Assicurato non avesse la possibilità di gestire in proprio la lite, in quanto con studio non nel luogo ove ha sede l'ufficio giudiziario competente per la controversia, è data facoltà allo stesso – previo avviso alla Società – di farsi affiancare da un secondo professionista con studio nel circondario di competenza dell'ufficio giudiziario competente per la controversia.

In tal caso la Società si assume direttamente anche l'onere delle spese relative agli onorari del professionista con studio nel circondario di competenza dell'ufficio giudiziario competente per la controversia, entro il limite di cui alle tariffe dei rispettivi ordini professionali.

Se l'Assicurato non usufruisce del diritto di nomina regolato dal presente articolo, la Società provvederà per suo conto, previo invito al medesimo di provvedere, ad indicare direttamente il professionista al quale l'Assicurato deve conferire apposito mandato.

31 - Gestione della vertenza

Senza che la Società fornisca la propria preventiva autorizzazione, l'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza; inoltre l'Assicurato non può corrispondere somme direttamente ai professionisti designati né revocare il mandato conferito o determinarne la dismissione senza aver ricevuto preventiva autorizzazione da parte della Società.

Le vertenze cumulative, ovvero le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi come oggetto domande, imputazioni, addebiti identici o connessi, sono considerate a tutti gli effetti come

unico sinistro; in tutti questi casi la garanzia prestata è ripartita proporzionalmente fra gli Assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

32 - Arbitrato irrituale

In caso di conflitto di interesse ed in tutti i casi in cui dovesse sorgere disaccordo e/o controversia circa l'interpretazione, la validità o l'esecuzione della presente assicurazione fra l'Assicurato e la Società, la decisione, inappellabile per le Parti, viene demandata ad un arbitro, designato di comune accordo fra le Parti o, in mancanza di tale accordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio in base alla residenza dell'Assicurato.

In caso di più Assicurati coinvolti nel procedimento si farà riferimento a quello che per primo attiverà il procedimento.

Le spese relative all'arbitrato saranno anticipate a metà fra l'Assicurato, anche se sono più di uno, e la Società, e poste a carico della parte definitivamente soccombente rispetto dall'esito dello stesso. Nel caso la decisione presa dall'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi ha la facoltà di procedere ugualmente nella vertenza, autonomamente ed a proprio rischio, dandone comunque avviso alla Società, con facoltà di ottenere il rimborso delle spese sostenute – se non liquidate dalla controparte – qualora il risultato conseguito sia più favorevole di quello inizialmente valutato dalla Società.

33 - Anticipo delle spese legali e peritali

Qualora il sinistro denunciato rientri nelle garanzie di polizza, e ciò sia stato ratificato dalla Compagnia, la Contraente o l'Assicurato hanno facoltà, dal momento dell'instaurazione del procedimento giudiziale o nel caso di rilevanza penale dal momento del ricevimento dell'avviso di garanzia, di richiedere alla Società stessa acconti in forma di fondo spese o di anticipazione in genere.

Gli acconti, che la Società non potrà irragionevolmente negare, potranno essere richiesti, comunque, non prima di trenta giorni dalla denuncia del sinistro cui si riferisce.

Gli acconti, uno per ogni grado o fase processuale, quantificati, di volta in volta, sulla base delle richieste del professionista da remunerare, dovranno essere versati dalla Società entro 30 giorni dalla accettazione della richiesta e non potranno essere superiori al 40% del massimale dovuto per ciascuna vertenza anche nel caso siano coinvolti più Assicurati.

In tale ultima ipotesi l'ammontare degli acconti nel limite massimo sopra indicato sarà ripartito proporzionalmente tra gli Assicurati coinvolti nel sinistro.

Gli Assicurati sono da considerarsi singolarmente pure nel caso di scelta di difensore o perito comune tra più Assicurati.

34 - Recupero di somme

Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di capitale ed interessi spettano integralmente all'Assicurato.

Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o transattivamente spettano all'Assicurato per quanto da questi effettuato, ovvero, alla Società che le ha sostenute o anticipate. In caso di condanna, soccombenza che comporti oneri, tutte le spese legali e peritali, comprese quelle liquidate in favore dell'altra parte, saranno ad esclusivo carico della Società.

35 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società, alle scadenze annuali del presente contratto e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni da tale data, si impegna a fornire alla Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati;
- c) sinistri liquidati;
- d) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono alla Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

LA CONTRAENTE

LA COMPAGNIA

DICHIARAZIONE

Ad ogni effetto di legge nonché ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, la Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

- 5 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- 20 Estensione territoriale
- 1 Durata del contratto
- 21 Oggetto dell'assicurazione
- 24 Esclusioni
- 28 Regolazione del premio e norme relative al calcolo della regolazione del premio
- 29 Obblighi in caso di sinistro
- 31 Gestione della vertenza
- 34 Recupero di somme

LA CONTRAENTE

LA COMPAGNIA

SEZIONE PREMI

Soggetti assicurati n. 18.386 x € = €

PREMIO MINIMO ANNUALE

La Contraente riconosce un premio annuale, corrispondente al totale dell'importo derivato dalla somma dei premi relativi alla SEZIONE PREMIO, di Euro €

PAGAMENTO DEL PREMIO

La Contraente riconosce un premio minimo annuale complessivo di €

Il pagamento dei premi verrà corrisposto in 2 rate di €

LA CONTRAENTE

LA COMPAGNIA